

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO  
(Allegato 4 bis)**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente**

- a. Cognome: CONFENTE;  
Nome: CRISTIAN;
- b. Ruolo: AGENTE;  
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000297330; Data di iscrizione: 11/03/2014;

**Informazioni Impresa distributrice**

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.  
Sede legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 - Verona (Italia)  
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

**Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- Agisce su incarico del contraente in nome e per conto esclusivo della Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
- Agisce su incarico del cliente in nome e per conto delle seguenti Compagnie di assicurazioni: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e della Società (specificare) \_\_\_\_\_

L'intermediario dichiara:

- Che il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 così identificato:

Identità \_\_\_\_\_

Sezione \_\_\_\_\_

Ruolo \_\_\_\_\_

Nel caso di contratto proposto da intermediario iscritto in sezione E, l'intermediario dichiara di svolgere l'attività per conto di:

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo della sede operativa/legale \_\_\_\_\_

Numero di iscrizione \_\_\_\_\_

**Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto:

a. L'intermediario:

- fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice;
- fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice, in quanto fondata su una analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consentono di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; Consulenza obbligatoria di monomandato vita.
- fornisce consulenza su base indipendente;
- fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

b. L'intermediario:

- distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i prodotti d'investimento assicurativi della Compagnia (indicare la denominazione delle Imprese): Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

- c. L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
- d. L'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
- e. L'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere d) e e), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

### Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

- a) La natura del compenso:
  - onorario corrisposto direttamente dal cliente;
  - commissione inclusa nel premio assicurativo;
  - altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
  - combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
- b) l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
- c) l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- d) gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 184-quater, del Codice
- e) nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

### Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- E' stata stipulata dall'intermediario una **fideiussione bancaria** idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510,00.

Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi ammesse, si possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line* che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.

2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, ad informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) hanno obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.